



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio del Capo del Dipartimento



GDAP-0092858-2007

PU-GDAP-1a00-21/03/2007-0092858-2007

Roma

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di  
Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari  
per Adulti

Ai Signori Direttori degli Uffici di Esecuzione  
Penale Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento del Corpo di  
Polizia Penitenziaria e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Gruppo Operativo  
Mobile

Al Signor Direttore dell'Ufficio per il  
Coordinamento delle Traduzioni e dei  
Piantonamenti

Alla Direzione del Centro Amministrativo  
"Giuseppe Altavista"

Al Signor Direttore del SADAV

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario.

## L O R O S E D I

e, p.c.

Al Dipartimento  
per la Giustizia Minorile

Alle Direzioni Generali



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e  
Rapporti Internazionali

All'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del  
Controllo

All'Ufficio del Contenzioso

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e le  
Relazioni con il Pubblico

All'Ufficio per l'Attività di Coordinamento,  
Consulenza e Supporto per i rapporti con le  
Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore

All'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione  
*Sistema Informativo Automatizzato e Relative  
Risorse*

Al Servizio V.I.S.A.G.

Alle Sezioni della Segreteria Generale

Alla Segreteria di Sicurezza

All'Ufficio Economato

All'Ufficio Economato CED

All'Ente Assistenza

Alla Cassa delle Ammende

Al Nucleo Permanente Progetti F.S.E.

Al Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre"

All'A.S. ASTREA

**S E D E**

**OGGETTO:** Uso legittimo delle armi da parte del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.



# *Ministero della Giustizia*

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Ufficio del Capo del Dipartimento

L'Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti ha avanzato un quesito in merito alla materia in oggetto, raccogliendo a sua volta istanze pervenute dalle articolazioni periferiche.

Nel merito, la questione proposta verte sulla mancata riproposizione nel nuovo Regolamento di Servizio della Polizia Penitenziaria delle cause di giustificazione già previste dall'articolo 169 del Regolamento del Corpo degli Agenti di Custodia; in particolare, se tale mancata riproposizione debba considerarsi quale vuoto normativo, oppure, all'opposto, se debba essere individuata quale precisa scelta del legislatore, volta a ricondurre l'uso legittimo delle armi, da parte del personale del Corpo, alle ordinarie cause di giustificazione di cui all'articolo 53 C.P..

L'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, interessato in merito, ha reso il proprio parere che si riporta nelle linee essenziali assolutamente condivisibili.

Come è noto, il sistema penale prevede un'apposita scriminante denominata uso legittimo delle armi (articolo 53 codice penale) che esclude l'antigiuridicità della condotta (sia pur tipica e dolosa) nel caso in cui l'agente sia un pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del suo ufficio, faccia uso delle armi (o di altri mezzi di coazione fisica) per respingere una violenza o vincere una resistenza all'autorità. Il terzo comma del medesimo articolo espressamente prevede che la legge possa stabilire talune eccezioni alla regola generale e trattandosi di scriminante di carattere generale, la riserva sta ad indicare che per alcuni espressi casi la legge può consentire l'uso legittimo delle armi in presenza di presupposti meno rigorosi di quelli indicati dall'articolo 53 del codice penale.

Fra le ipotesi speciali che il codice Rocco aveva inteso conservare al momento della sua entrata in vigore nel 1931, vi era quella di cui all'articolo 181 del R.D. 18 giugno 1931, n.787 (regolamento per gli istituti di prevenzione e di



# *Ministero della Giustizia*

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Ufficio del Capo del Dipartimento

pena), poi sostituito dall'articolo 169 del R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584 (regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena).

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria (D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82), l'art. 169 del R.D. n.2584/37 non è stato riprodotto in alcuna nuova disposizione e, pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera a), della legge n. 395/90, deve ritenersi definitivamente abrogato.

La chiarezza della norma previgente, la sua perfetta conoscenza da parte della giurisprudenza che più volte l'aveva citata quale esempio di ipotesi eccezionale conservata in forza all'articolo 53, comma 3, c.p., portano ad escludere in modo categorico che si sia trattato di una svista del legislatore delegato il quale, proprio in ragione della particolare modalità di produzione normativa, è ritenuto in genere indenne da taluni errori o omissioni.

Peraltro, è facile osservare come le eccezioni rintracciabili nella legislazione penale speciale appartengano a epoche ormai lontane e soprattutto ad una concezione dell'uso della forza e della violenza da parte dello Stato completamente superata dal sistema di valori instaurato dalla Carta Costituzionale. E' noto infatti come, a partire dagli anni Settanta, la riflessione della dottrina penalistica ha progressivamente sostituito al concetto classico della proporzionalità, quello del rilievo costituzionale dei beni in conflitto. Orbene, è evidente che i beni della vita e della integrità fisica si pongono al vertice di una siffatta gerarchia, essendo collocati nelle norme di apertura (articolo 2 Cost.) ove si afferma il riconoscimento e la garanzia da parte della Repubblica dei diritti inviolabili dell'uomo tra i quali, evidentemente, quelli sopra citati rappresentano il vertice universalmente riconosciuto.

La norma abrogata concernente il Corpo degli agenti di custodia era speciale rispetto all'articolo 53 del codice penale poiché legittimava



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio del Capo del Dipartimento

comportamenti eccedenti la generale regola: la sua eliminazione impone pertanto che nelle condotte che importano l'uso delle armi o degli altri mezzi di coazione fisica si osservino i rigorosi limiti previsti dalla scriminante sopra citata.

Sul punto occorre la massima chiarezza. La condizione di persona detenuta è, per definizione, quella di c.d. minorata difesa, in quanto il soggetto è custodito, osservato, sottoposto a regole comportamentali imposte coattivamente, limitato nel possesso di beni, controllato nei contatti con le altre persone. Da una siffatta situazione, evidentemente, consegue che le sue eventuali reazioni sono, di massima *prevedibili e prevenibili* secondo regole e prassi consolidate. Sicchè tutto ciò che attiene a condotte di mera fuga anche attraverso modalità non violente, ma soltanto di agilità (ad esempio, saltare giù dall'automezzo sorprendendo il personale e fuggire via tra la folla) è azione non solo prevedibile, ma anche prevenibile attraverso modalità e strumenti consentiti dall'ordinamento, finalizzati a limitare in modo decisivo la libertà di movimento del detenuto.

Il rispetto, quindi, dei parametri imposti dall'articolo 53 codice penale deve essere improntato ad estremo rigore per evitare eccessi che importerebbero gravi conseguenze penali per il personale coinvolto. L'uso delle armi - recita l'articolo 53 codice penale - è legittimo quando vi è la necessità ( non la mera opportunità o la sola utilità) di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La violenza è un'azione, è l'uso della forza contro il pubblico ufficiale, mentre la resistenza attiva è una concreta, attuale minaccia di far uso della forza: in questi casi, la norma consente l'uso delle armi (o di altri mezzi di coazione fisica), sempre che si tratti di mezzi e modalità proporzionali alla violenza o alla minaccia. Fuori da questi ambiti, l'uso delle armi è illegittimo e l'operatore sarebbe responsabile, al minimo, di eccesso colposo nell'uso delle armi.

Per unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale la mera *fuga* è una forma di resistenza passiva, e pertanto l'uso delle armi per fermarla è



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio del Capo del Dipartimento

sempre illegittimo; anche l'evasione, seppur attuata con destrezza e agilità, non è contrastabile con le armi (ad esempio, da parte del personale con compiti di sentinella o di scorta e piantonamento). Nel caso invece di resistenza attiva con violenza sulle persone, l'uso delle armi è legittimo purchè esista un rapporto di proporzione tra la violenza e la risposta; da ciò consegue che la violenza portata senza armi non giustifica mai una risposta armata.

La presente costituisce direttiva cui dare la massima diffusione fra il personale dipendente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ettore FERRARA